

Allegato alla Deliberazione di G.C. nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2022  
(Modifica a precedenti Deliberazioni nr. 230 del 01/12/2008 e nr.56 del  
12/03/2009 )



# CITTA' DI GIAVENO

Provincia di Torino

COD. AVV. POST. 10094

## **“REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA MATERIA DEI BUONI PASTO”**

### Art. 1 - Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa sotto forma di Buoni Pasto sostitutivi secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per il personale dipendente del comparto EE.LL., e in base all'individuazione del personale avente titolo effettuata con la Deliberazione di G.C. nr.230 del 01/12/08 e s.m.e i.
2. Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto) - fornito in formato elettronico.
3. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
4. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione.
5. Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione.
6. Si ha diritto al godimento di un buono-pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3.
7. Il buono pasto può essere utilizzato anche per il godimento dei servizi sostitutivi di mensa.
8. La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:
  - è necessario che il lavoratore sia in servizio;
  - è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti da usufruirsi tra le ore 12 e le ore 15.
  - il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

### Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'appaltatore e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti dell'autorizzazione di cui all'art. 24 della legge 11 giugno 1971 n. 426.

### Art.3 - Diritto al servizio di mensa

1. Ha diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale, individuato nella Deliberazione istitutiva del servizio, nei giorni in cui lo stesso è tenuto al rientro pomeridiano in base al modello di articolazione dell'orario di servizio prefissato, purché tale rientro sia effettivo e attestato nel foglio di rilevazione delle presenze mensili, opportunamente autorizzato dal responsabile di area e purché vengano rispettate tutte le caratteristiche previste dalla normativa contrattuale vigente all'atto dell'erogazione del servizio (vedi attuali riferimenti a artt. 45 e 46 C.C.N.L. del 14/09/2000..... “ Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti”..... “Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'ente” ..... “Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto....”.ecc.).
2. Il diritto può spettare anche in caso di rientro pomeridiano per effettuazione di lavoro straordinario, in base alle disposizioni e criteri fissati da ciascun Responsabile di Area, cui spetta l'effettiva distribuzione dei buoni agli aventi diritto. In nessun caso potranno comunque essere attribuiti più di tre buoni settimanali. I Responsabili di Area o Uffici titolari di Posizione Organizzativa o indennità equivalente (indennità omnicomprensiva Capo Ufficio Gabinetto,ecc.) e il Segretario generale hanno titolo a un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane, con un massimo di tre buoni settimanali.
3. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 8 ore complessive nella giornata, purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina ed il pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo.
4. Presupposto necessario per la fruizione del buono pasto è la puntuale e corretta “chiusura” del cartellino elettronico entro il terzo giorno del mese immediatamente successivo. Solo in tale caso sarà possibile estrapolare e ricevere, di norma entro la fine di tale mese, l'accredito elettronico del nr. di ticket maturati e spettanti.  
Qualora, entro il terzo giorno del mese, come sopra indicato, il cartellino elettronico del mese precedente non sia chiuso, non si determina l'erogazione di buoni per il mese in corso.  
Regolarizzazioni postume o richieste di rettifica che non perverranno, in forma scritta, al Servizio Personale dell'Ente entro il secondo mese successivo al mese cui le sistemazioni si riferiscono, non daranno titolo ad erogazioni postume di buoni pasto aggiuntivi.
5. In presenza di particolari casistiche relative a situazioni oggettivamente valutate dal Segretario Comunale – Direttore Generale – su proposta dell'Amministrazione Comunale – e nell'ambito delle competenze e autonomi poteri determinativi normativamente a lui attribuibili, lo stesso può disporre, con propria comunicazione indirizzata all'Area Personale e all'Economo dell'Ente, l'erogazione di ticket mensa a singole unità di personale dipendente operanti presso sedi fornite di mense di servizio, in alternativa all'utilizzo del servizio mensa.
6. Anche in tali casi, che dovranno assolutamente essere ristretti a situazioni di assoluta eccezionalità e gravità, in quanto derogatori dei principi generali prefissati all'atto dell'approvazione del presente Regolamento in base alle disposizioni di cui agli art.45 e 46 del C.C.N.L. del 14/09/2000, l'attribuzione dei ticket, in presenza dei prescritti requisiti di servizio, non potrà superare il numero massimo di tre buoni settimanali.

### Art. 4 - Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata.
2. Non hanno diritto al buono pasto i dipendenti in missione, qualora usufruiscano del rimborso per le spese di pasto sostenute, secondo la normativa vigente.

#### Art. 5 - Valore ed utilizzo del buono pasto

1. Il buono deve avere un valore nominale inizialmente individuato, in sede di modifica regolamentare per il passaggio al formato elettronico, in € 5,00 – (Euro cinque), interamente a carico del datore di lavoro.
2. Futuri adeguamenti saranno possibili, previa contrattazione decentrata, con delibera di Giunta Comunale.
3. Il buono pasto non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati.

#### Art. 6 - Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti avviene tramite consegna di una card elettronica. Con la consegna della stessa, con relativa apposizione di firma per ricevuta, la card entra nella piena disponibilità del dipendente.
2. In caso di furto, smarrimento o deterioramento della card il dipendente è tenuto a comunicare immediatamente all'Ente (Servizio Economale) tale circostanza, al fine di provvedere a bloccare la card in dotazione. Eventuali costi relativi alla sostituzione saranno posti a carico del dipendente interessato, fatti salvi casi di forza maggiore.
3. I casi di reiterazione di utilizzo indebito/difforme o di grave negligenza possono dare luogo a procedimento disciplinare a carico del dipendente.
4. I buoni pasto vengono conteggiati da un incaricato del Servizio Personale sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come risultante dalle marcature del badge e in base alle disposizioni dei Responsabili di Area, in particolare in relazione agli eventuali rientri per prestazioni di lavoro straordinario (sempre nel limite massimo inderogabile di tre buoni settimanali).
3. Il Servizio Economale cura il trasferimento dei dati mensili forniti dal servizio Personale e lo svolgimento di ogni successiva fase di raccordo e monitoraggio con la ditta fornitrice fino alla effettiva "consegna" sia della card che dei ticket in formato digitale ai dipendenti aventi titolo.

#### Art. 7 - Trattamento fiscale e contributivo del servizio di mensa

1. Il valore nominale del buono pasto elettronico non costituisce reddito e pertanto non è soggetto alle ritenute di legge, fino al concorso del limite fiscale previsto dalla normativa vigente all'atto dell'assegnazione.

#### Art.8 - Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alla normativa esistente in materia, a quanto previsto negli accordi nazionali ed integrativi aziendali e ai Regolamenti interni vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.